



COMUNE DI VILLA BISSOSI  
PROVINCIA DI PAVIA  
C.A.P. 27035

\*\*\*\*\*

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

\*\*\*\*\*

**DELIBERAZIONE N. 2      SEDUTA DEL 24.03.2017      ALLE ORE 20.30**

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER L'ANNO 2017.**

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di seconda convocazione.

	PRES.	ASS.		PRES.	ASS.
FASSARDI GIUSEPPE SINDACO	X		7 – PAROLINI MARCO		X
1 – VIGANO' RINO	X		8 – CAMPANA ROCCO	X	
2 – PENATI PAOLO	X		9 – OSORIO BONILLA MARIA LUDIVIA	X	
3 – RUSSO ANGELO	X		10 – VIGANO' RODOLFO	X	
4 – ZAMPOLLO ALBERTINO		X			
5 – PEGOIANI GIUSEPPE	X				
6 – LAPORATI PAOLO		X	TOTALE	8	3

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Maria Luisa Pizzocchero

Il Sig. Giuseppe Fassardi - Sindaco - assunta la presidenza e riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sugli oggetti all'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATO** l'art 54 D.Lgs 15/12/1997 n.446, in materia di approvazione tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *“Le Province ed i Comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione”*;

**RICHIAMATO** in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1 comma 169 L. 27/12/2006 n. 296 il quale dispone che *“ gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno”*;

**CONSIDERATO** che con Decreto Legge n. 244/2016 (articolo 5, co. 11) il termine per deliberare il bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 2017 è stato differito al 31/03/2017;

**VISTO** l'art.1, comma 639 L.27/12/2013 n.147 (Legge Stabilità 2014) il quale dispone che, a decorrere dal 1° Gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunale;

**CONSIDERATO** che in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC esclude le abitazioni principali, tranne la categorie catastali A/1, A/8, e A/9, e si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**CONSIDERATO** che, con la Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare:

- È stata introdotta l'esenzione dei terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, a prescindere dalla loro ubicazione in Comuni montani, parzialmente montani e non montani;
- È stata introdotta una procedura di generale riduzione del valore catastale degli immobili di Cat. D) ed E) non essendo più prevista la considerazione ai fini della valorizzazione in IMU di tutti i cd. *macchinari imbullonati*;
- È stata riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;

**VISTO** l'articolo 1, comma 26 della L. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42 della L. 232/2016, che stabilisce che *“al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuite alle regioni e*

*agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015*';

**VISTA** la deliberazione di C.C. n. 4 del 27/04/2016 con cui sono state approvate le aliquote/tariffe della IUC per l'anno 2016;

**CONSIDERATO** che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2017 prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;

- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e dei terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, mentre per tutti gli altri terreni si applicherà il moltiplicatore 135 e l'imposta dovrà essere versata sulla base della specifica aliquota definita dal Comune, classificato come non montano, sulla base dell'elenco allegato alla Circolare n. 9/1993, che dal 2016 ritorna a costituire il termine per l'individuazione dei Comuni non montani;

- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard del 7,6 per mille, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 3 punti millesimali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, che nel 2017 non potrà tuttavia essere adottata, a fronte della sospensione degli aumenti tributari negli Enti locali, per cui si dovrà applicare l'aliquota vigente nel 2015;

**CONSIDERATO** che, a fronte della conferma per l'anno 2017 della disposizione statale introdotta nel 2016 relativa agli immobili concessi in comodato, appare necessario confermare la specifica aliquota, già introdotta nel 2016, applicabile a tale fattispecie, di applicazione obbligatoria;

**CONSIDERATO** quindi che, nel 2017, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate il Comune dovrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base dei parametri adottati nel 2016;

**RITENUTO**, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di IMU, di dover procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2017, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse In comodato ai parenti in linea retta di primo grado, (genitori/figli) con Registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di una sola unità abitativa In Italia , così come previsto dall'art 1 comma 10 Legge n.208/2015	9,00 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	9,00 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	9,00 per mille, di cui 7,6% riserva esclusivamente allo Stato
Aliquota per i terreni agricoli	10,50 per mille

**RITENUTO** quindi opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento in relazione all'IMU:

<b>IMU</b>	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre

**VISTO** il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria,(IMU) del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI) adottate con propria precedente deliberazione n.3 del 27/04/2016

**VISTO** il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, comma 1, e art.147 bis, comma 1, del D.Lgs n.267/2000;

**VISTO** il D.Lgs n.267/2000;

**DATO ATTO** che sono state assolve le funzioni di cui all'art.97 del D.Lgs n.267/2000

senza formulare osservazioni;

**VISTO** lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità;

**CON** voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

## **DELIBERA**

**1-DI STABILIRE** ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica Municipale (IMU) con effetto dal 1° Gennaio 2017:

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, (genitori/figli) con Registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di una sola unità abitativa in Italia, così come previsto dall'art 1 comma 10 Legge n.208/2015	9,00 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	9,00 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	9,00 per mille, di cui 7,6% riserva esclusivamente allo Stato
Aliquota per i terreni agricoli	10,50 per mille

**2- DI CONFERMARE** l'importo della detrazione di €.200,00 per l'imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica;

Dopodichè:

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Attesa l'urgenza:

con separata votazione resa in forma palese,

**delibera**

**-DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000.

**COMUNE DI VILLA BISCOSSI**  
**Provincia di PAVIA**

PARERI

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.C. N. 2 DEL 24.03.2017

**PARERI DI REGOLARITA'**

Ai sensi dell'art. 49 –comma 1- e ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

**FAVOREVOLE**  
Il Responsabile del Servizio  
F.to Vigano' Anna Rita

**CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**

Si assicura l'adempimento di cui all'art 147 bis, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

**IL SEGRETARIO COM.LE**  
F.to Dott.ssa Maria Luisa Pizzocchero

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

**IL PRESIDENTE**  
**F.to Fassardi Rag. Giuseppe**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Dott.ssa Maria Luisa Pizzocchero**

=====  
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

- che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 05/04/2017 per rimanervi per 15 giorni consecutivi sino al 05/04/2017

Dalla residenza comunale, li 05/04/2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Dott.ssa Maria Luisa Pizzocchero**

=====  
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.  
Dalla residenza comunale li 05/04/2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Dott.ssa Maria Luisa Pizzocchero**

=====  
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

- che la presente deliberazione:

! ! è divenuta esecutiva il giorno 16/04/2017 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134,c. 3, del T.U. n. 267/2000);

! ! è IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs 267/2000

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Dott.ssa Maria Luisa Pizzocchero**